

— 4


CODICE CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA



3^a edizione rivisitata e corretta
su quella ufficiale



NAPOLI

GIUSEPPE ESCHENNA, EDITORE
Str. S. Biagio de' Librai n. 28.

1205

u

de la sola mobilia; l'espressione *cusa con tutto quello che vi si trova* comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro e dei suoi rappresentativi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovano nella medesima.

CAPO III.

dei Beni relativamente alle persone
a cui appartengono

435. I beni sono o dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati.

436. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali.

437. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.

438. Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio.

439. I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

440. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili, quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.

438. Le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

439. I beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali.

La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme d'amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

440. I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere.

441. I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo.

442. I beni non indicati nei precedenti articoli, colla appartenenza ai privati.

TITOLO II.

della proprietà

CAPO I.

disposizioni generali

443. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

444. Le produzioni dell'ingegno apparten-